



REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI MINOR

Approvato dal Senato accademico nella seduta del 25 giugno 2025

Art. 1. – Definizioni e organizzazione

1. Il presente Regolamento contiene le norme organizzative e amministrative per l'istituzione, attivazione e realizzazione in UNICAM di Corsi Minor.
2. Il Corso Minor costituisce un percorso didattico-formativo (nel seguito indicato più brevemente come "corso minor" o "corso") finalizzato all'approfondimento di specifiche tematiche di rilevanza nella realtà contemporanea, che può essere caratterizzato da un approccio innovativo, inter e multi-disciplinare, e/o da metodologie didattiche innovative, che si affiancano a quelle tradizionali.
3. Il Corso Minor è organizzato, a livello di Scuola o interScuola, sulla base di attività didattico-formative (ad es. corsi di insegnamento frontali, corsi di insegnamento online, attività laboratoriali e pratiche, tirocini, esercitazioni, seminari, etc.) corrispondenti a un impegno di apprendimento compreso **tra i 16 e i 36** crediti formativi universitari (CFU).
4. Le attività didattico-formative del corso minor hanno la durata di non oltre un anno accademico.
5. Il calendario didattico del Corso viene reso disponibile sul sito web di ciascuna Scuola e nel Course Catalogue dell'Ateneo, prima dell'inizio delle attività.
6. Le attività formative previste da un Corso Minor possono, se coerenti, essere riconosciute all'interno della carriera di studenti iscritti ad un Corso di Studio dell'Ateneo come attività curriculare (nel caso il Corso Minor preveda un'attività inclusa nel percorso formativo al quale lo studente è iscritto) o come attività a libera scelta dello studente, o come attività 'ulteriori' utili all'inserimento nel mondo del lavoro oppure possono essere riconosciute come attività extracurricolari aggiuntive rispetto ai CFU del piano statutario per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 2. - Procedimento per l'istituzione e l'attivazione

1. La proposta di istituzione del corso Minor può essere presentata da un docente o altro dipendente UNICAM al Direttore della Scuola di Ateneo di afferenza o di riferimento, ovvero ai Direttori delle Scuole nel caso di corsi inter-Scuola, allegando alla richiesta un documento di progettazione del corso, illustrativo dell'iniziativa didattica e contenente, oltre alla presentazione del corso, anche l'indicazione del Responsabile.

2. Le proposte di riedizione del Corso Minor sono presentate dal Responsabile della precedente edizione con la stessa modalità illustrata nel comma precedente.
3. Il Direttore della Scuola di Ateneo, ovvero ciascuno Direttori delle Scuole interessate, sottopone la proposta o le proposte al Consiglio di Scuola, che delibera sulla base di criteri di coerenza formativa, sostenibilità e articolazione delle attività didattiche.
4. La Scuola trasmette la proposta o le proposte di istituzione approvate agli organi centrali di governo di UNICAM, competenti per l'approvazione finale e l'inserimento eventuale nel Manifesto annuale degli studi.
5. Per l'attivazione del Corso l'Ateneo emana e pubblicizza, a cura della struttura tecnico-amministrativa competente, un apposito avviso o bando di iscrizione e selezione preventivamente approvato dal Comitato di gestione del corso e trasmesso formalmente alla struttura stessa dal Responsabile del Corso.

Art. 3. - Condizioni per l'attivazione

1. Il corso minor è costituito prevalentemente da attività didattiche già presenti nell'offerta formativa dei corsi di laurea e laurea magistrale di UNICAM.
2. Il numero minimo di iscritti per l'attivazione del corso è 5, mentre il numero massimo ammissibile è fissato, di norma, a 50 iscritti. Qualora il numero minimo non venga raggiunto, il corso non viene attivato.

Art. 4. - Organi di gestione

1. La gestione del corso minor è affidata ad un Responsabile del Corso e ad un Comitato di gestione o all'organo didattico individuato nel regolamento didattico-organizzativo del corso, comunque denominato. Nei corsi organizzati in convenzione con enti esterni, l'organo di gestione può essere integrato con rappresentanti degli enti coinvolti.
2. Il Responsabile del Corso Minor viene nominato dalla/dalle struttura/e proponente/i contestualmente all'approvazione dell'iniziativa e svolge funzioni analoghe a quelle del Coordinatore di Corso di Studio di I o II livello: coordina le attività didattiche e organizzative affidate e svolte dai docenti incaricati, monitora l'attuazione del Corso, interagisce con il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) e le Scuole coinvolte.
3. Il Comitato di gestione del Corso Minor è costituito, oltre che dal Responsabile, dai docenti affidatari degli insegnamenti previsti nel Minor. Il Comitato: progetta e aggiorna il percorso formativo; coordina l'organizzazione delle attività; gestisce l'accesso e la carriera degli studenti, cura il sistema di Assicurazione della Qualità, comunica con gli organi accademici, promuove e valorizza e pubblicizza il Corso Minor.

Art. 5. - Regolamento didattico-organizzativo

1. Il regolamento didattico-organizzativo, di cui deve dotarsi ogni corso, specifica la denominazione, gli obiettivi formativi e di risultati di apprendimento attesi, il piano didattico, le modalità di iscrizione, eventuali agevolazioni economiche e le informazioni circa la gestione amministrativa del corso.
2. Il regolamento specifica anche le eventuali conoscenze pregresse ritenute necessarie per l'accesso e le modalità di acquisizione o riconoscimento dei CFU da parte dei partecipanti, in particolare a tale proposito viene specificato quali siano le modalità per chiedere il riconoscimento di esami già sostenuti e previsti nel percorso del Minor o di esami ad essi equipollenti a giudizio del Responsabile o del Comitato di gestione del Minor.
3. Il piano didattico del Corso deve esplicitare il numero di CFU che deve acquisire lo studente, suddivisi in attività curriculari e attività integrative, con la possibilità di includere – come attività a scelta libera dello studente – esperienze di laboratorio, tirocini e seminari tematici o partecipazione ad attività formative trasversali o interdisciplinari coerenti con il Corso. Il piano esplicita inoltre il numero minimo di CFU curriculari che gli studenti devono acquisire attraverso attività didattiche già presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo e il numero di CFU acquisibili mediante corsi curriculari specificamente attivati per il Minor oppure con attività a scelta libera preventivamente valutate come coerenti da parte del Comitato di gestione.
4. Le attività didattiche già presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo possono essere erogate in modalità frontale, online o blended, in funzione della programmazione didattica della Scuola di Ateneo responsabile.

Art. 6. - Iscrizione e frequenza

1. Il bando di iscrizione ai corsi minor è adottato con decreto rettorale.
2. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di UNICAM possono iscriversi gratuitamente, mentre per gli esterni è previsto un contributo minimo di **450 euro**, oltre imposta di bollo.
3. Sono esonerati dal pagamento del contributo di cui al precedente comma i soggetti affetti da invalidità certificata uguale o superiore al 66%, ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.Lgs. del 29 marzo 2012 n. 68, o una condizione di disabilità ai sensi dall'art. 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
4. Effettuata l'iscrizione, valida unicamente per l'anno accademico corrente, la scelta del percorso non è modificabile.
5. A tutte le studentesse e a tutti gli studenti non già iscritti a Corsi di studio UNICAM sono assegnati un numero di matricola e una password per l'accesso ai servizi telematici. Se già iscritte o iscritti all'Ateneo, mantengono la matricola e la password già assegnate.



6. Le immatricolate e gli immatricolati che non sono già iscritte o iscritti ad altro corso dell'Ateneo avranno una casella di posta elettronica istituzionale che costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione con l'Ateneo. Tutte le comunicazioni relative alla carriera avvengono solo tramite invio alla casella di posta elettronica istituzionale personale. La studentessa/lo studente deve sotto la sua responsabilità consultare regolarmente la sua casella di posta istituzionale.
7. Con riferimento alle carriere dei Corsi Minor non sarà possibile beneficiare di ulteriori agevolazioni per il Diritto allo studio rispetto a quelle spettanti agli studenti iscritti ad UNICAM sulla base della propria posizione amministrativa.

Art. 7. - Certificazione del percorso Minor

1. Agli studenti che completano con successo il percorso Minor e ottengono il certificato di completamento, l'Università di Camerino rilascia un **Open Badge digitale**. L'Open Badge rappresenta un riconoscimento ufficiale delle competenze acquisite nel corso Minor e ne certifica il valore accademico e professionale.
2. Il conseguimento del Certificato Minor e del relativo Open Badge avviene con l'acquisizione da parte dello studente di tutti i CFU previsti dal piano didattico e, se prevista, della prova finale.
3. Il Badge riporterà le seguenti informazioni:
 - a) Nome e cognome del titolare;
 - b) Denominazione del Corso Minor completato;
 - c) Numero di CFU acquisiti e dettagli delle competenze ottenute;
 - d) Descrizione degli obiettivi formativi e delle attività svolte;
 - e) Data di rilascio e validità;
 - f) Informazioni sulla certificazione digitale e sulla tracciabilità del badge.
4. L'Open Badge può essere utilizzato dallo studente per arricchire il proprio portfolio accademico e professionale, nonché per la condivisione su piattaforme digitali e social network professionali.
5. Agli studenti iscritti UNICAM la certificazione del percorso svolto sarà inclusa anche nel **Diploma Supplement** rilasciato all'atto del conseguimento Laurea o della Laura Magistrale.

Art. 8. - Assicurazione qualità e valutazione delle attività svolte

1. L'Assicurazione della Qualità (AQ) di un Corso Minor attivato a livello di Ateneo deve essere strutturata secondo un modello integrato e coerente con i principi del sistema di AQ già adottato per i corsi di studio tradizionali, tenendo conto però della natura trasversale e integrativa del Minor.
2. Deve essere prevista una raccolta delle opinioni e della soddisfazione degli iscritti e deve essere redatto a cura del Responsabile un report annuale che descrive: andamento delle iscrizioni e delle frequenze; esiti delle valutazioni degli studenti; eventuali criticità emerse; proposte di



miglioramento. Il rapporto viene trasmesso al alle Scuole interessate, al Presidio qualità e al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Art. 9. - Norme transitorie e di modifica del regolamento

1. In fase di prima applicazione, le proposte di attivazione devono essere presentate entro le scadenze fissate dagli organi di governo di UNICAM.
2. Per quanto non disciplinato espressamente nel presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento Carriere, nonché negli altri Regolamenti di Ateneo.
3. Eventuali proposte di modifica e/o integrazione del presente Regolamento devono essere approvate dal Senato Accademico dell'Ateneo.

=====